



# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



3/2021

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascurain Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeje Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>SISTEMA SANZIONATORIO E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p><i>SISTEMA PENAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>SANCTIONING SYSTEM AND FUNDAMENTAL RIGHTS</i></p>	<p><b>Fine pena: 31/12/9999. Il punto sulla questione ‘ergastolo’</b></p> <p><i>Fin de la pena: 31/12/9999. Observaciones sobre la cuestión de la prisión perpetua</i></p> <p><i>End of Sentence: 31/12/9999. Spot on the ‘Life Sentence’ Issue</i></p> <p>Emilio Dolcini</p> <hr/> <p><b>La ‘nuova’ disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi prevista dalla c.d. ‘riforma Cartabia’</b></p> <p><i>La ‘nueva’ regulación de las sanciones alternativas a las penas privativas de libertad de corta duración previstas en la llamada ‘reforma Cartabia’</i></p> <p><i>The ‘New’ Rules on Penalties in Lieu of Short Custodial Sentences Under the So-Called ‘Riforma Cartabia’ (Cartabia Reform)</i></p> <p>Mariangela Telesca</p> <hr/> <p><b>Gli organismi di garanzia non giurisdizionali in Italia: un sistema multilivello a tutela dei diritti delle persone private della libertà</b></p> <p><i>Los órganos de garantía no judiciales en Italia: un sistema multinivel para proteger los derechos de las personas privadas de libertad</i></p> <p><i>The Guarantor Mechanism in Italy: a Multi-Level System of Protection of the Rights of Detainees</i></p> <p>Eleonora Celoria, Chiara De Robertis</p> <hr/> <p><b>Costituzionalmente legittima l’esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Aperta una falla nel sistema?</b></p> <p><i>Constitucional la exclusión de la no-punibilidad por especial tenuidad del hecho del delito de resistencia a un funcionario público: ¿Se trata de una infracción del sistema?</i></p> <p><i>The Exclusion of Non-Punishability Due to the Particular Tenuity of the Fact for the Offence of Resistance to a Public Official is Legitimate. Is This a Breach in the System?</i></p> <p>Federico Valente</p>	<p>1</p> <p>34</p> <p>49</p> <p>71</p>
--	---	--

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p><b>Prolegomeni a uno studio storico, comparato e dogmatico in tema di calunnia verbale e falsa testimonianza</b> 85</p> <p><i>Prolegómenos a un estudio histórico, comparado y dogmático sobre calunnia verbal y falso testimonio</i></p> <p><i>Prolegomena to a Historical, Comparative and Dogmatic Study in the Matter of Verbal Calumny and Perjury</i></p> <p>Sergio Seminara</p> <hr/> <p><b>Peligro hipotético y delito contra la salud pública bajo pandemia de Covid-19: la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena a la luz del trabajo seminal de Ángel Torío</b> 99</p> <p><i>Pericolo ipotetico e reati contro la salute pubblica durante la pandemia di Covid-19: la giurisprudenza della Corte di Cassazione cilena alla luce dell'opera di Ángel Torío</i></p> <p><i>Hypothetical Danger and Crime Against the Public Health Under the Covid-19 Pandemic: the Chilean Supreme Court's Rulings in the Light of Ángel Torío's Seminal Work</i></p> <p>Fernando Londoño Martínez</p> <hr/> <p><b>Sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori?</b> 114</p> <p><i>Sobre la configuración de la tentativa en el delito de stalking</i></p> <p><i>On the Configurability of the Crime of Attempted Stalking</i></p> <p>Maria Teresa Filindeu</p>
<p>VIOLENZA DI GENERE</p> <p>VIOLENCIA DE GÉNERO</p> <p>GENDER VIOLENCE</p>	<p><b>Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza</b> 125</p> <p><i>Formas de bias en el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia</i></p> <p><i>Forms of Bias in the System for the Protection of Women Victim of Violence</i></p> <p>Teresa Bene</p>
<p>CRIMINALITÀ DEI "COLLETTI BIANCHI"</p> <p>DELITO DE "CUELLO BLANCO"</p> <p>WHITE COLLAR CRIME</p>	<p><b>The Ethical 'Dilemma' of Whistleblowers in the Italian Legal Environment</b> 139</p> <p><i>Il "dilemma" etico dei whistleblowers nell'ordinamento giuridico italiano</i></p> <p><i>El dilema ético de los whistleblowers en el ordenamiento jurídico italiano</i></p> <p>Andrea R. Castaldo, Fabio Coppola</p> <hr/> <p><b>Public private partnerships nell'antiriciclaggio e antiterrorismo: una nuova forma di outsourcing del processo penale?</b> 153</p> <p><i>Asociaciones público-privadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo: ¿una nueva forma de externalización del proceso penal?</i></p> <p><i>Public Private Partnerships in AML-CTF: A New Way to Outsource Criminal Proceedings?</i></p> <p>Giulia Lasagni</p>

## QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

### TEMAS DE PARTE ESPECIAL

### SPECIAL PART TOPICS

- 85 **Prolegomeni a uno studio storico, comparato e dogmatico in tema di calunnia verbale e falsa testimonianza**  
*Prolegómenos a un estudio histórico, comparado y dogmático sobre calumnia verbal y falso testimonio*  
*Prolegomena to a Historical, Comparative and Dogmatic Study in the Matter of Verbal Calumny and Perjury*  
Sergio Seminara
- 99 **Peligro hipotético y delito contra la salud pública bajo pandemia de Covid-19: la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena a la luz del trabajo seminal de Ángel Torío**  
*Pericolo ipotetico e reati contro la salute pubblica durante la pandemia di Covid-19: la giurisprudenza della Corte di Cassazione cilena alla luce dell'opera di Ángel Torío*  
*Hypothetical Danger and Crime Against the Public Health Under the Covid-19 Pandemic: the Chilean Supreme Court's Rulings in the Light of Ángel Torío's Seminal Work*  
Fernando Londoño Martínez
- 114 **Sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori?**  
*Sobre la configuración de la tentativa en el delito de stalking*  
*On the Configurability of the Crime of Attempted Stalking*  
Maria Teresa Filindeu



# Sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori

## *Sobre la configuración de la tentativa en el delito de stalking*

## *On the Configurability of the Crime of Attempted Stalking*

MARIA TERESA FILINDEU

*Dottoressa di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di Sassari*  
 mtfilindeu@uniss.it

STALKING

STALKING

STALKING

### ABSTRACTS

Con la sentenza in commento, la Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla configurabilità del tentativo di atti persecutori. Una volta ricostruiti i tratti essenziali della fattispecie e acclarata la natura giuridica di reato abituale improprio d'evento, la Suprema Corte ribadisce la compatibilità del tentativo di cui all'art. 56 c.p. con il delitto in esame. Qualora alla condotta persecutoria, idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma, non segua l'effettiva causazione di alcuno di essi, il soggetto attivo risponderà di delitto tentato di atti persecutori. Pur nella convinzione che la soluzione cui pervengono i giudici di legittimità sia da accogliere con favore, residuano talune perplessità sull'inquadramento giuridico della fattispecie e sulle potenziali difficoltà applicative connesse alle ipotesi di tentato *stalking*.

En la sentencia que se discute en este trabajo, la Corte Suprema italiana se pronuncia por primera vez sobre la configuración de la tentativa en el delito de stalking. Luego de abordar los elementos del tipo penal, y la naturaleza jurídica de los delitos habituales improprios, la Corte Suprema confirma la compatibilidad de la figura de la tentativa con el delito en estudio. Si la conducta de acoso, idónea e inequívocamente dirigida a causar uno de los hechos previstos en el tipo penal, no va seguida de la efectiva causación de alguno de ellos, el sujeto activo será responsable del delito de tentativa de stalking. Si bien la solución de la Corte Suprema merece ser celebrada, siguen existiendo algunas dudas sobre los elementos del tipo penal, así como eventuales dificultades de aplicación relacionadas con las hipótesis de tentativa.

In the judgement discussed in this paper, the Italian Supreme Court has faced, for the first time, the configurability of the crime of attempted stalking. At first, the Supreme Court clarified the peculiarities of this type of offence and the legal nature as habitual 'improper' result crime. Then, the Court emphasized the compatibility of attempt, pursuant to article 56 of the Italian Criminal Code and the stalking. When harassments are not followed by the criminally relevant outcomes, the offender shall be punished for attempted stalking. The author appreciates the solution adopted by the Court. However, this paper highlights the weaknesses of the current solution and the relevant practical consequences of such an interpretation.

## SOMMARIO

1. Premessa: i termini della questione. – 2. L'inquadramento giuridico della fattispecie di atti persecutori. – 2.1. L'abitudine della condotta. – 2.2. Lo *stalking* come reato abituale d'evento. – 3. Il tentativo di atti persecutori: alcune considerazioni critiche. – 4. Considerazioni conclusive.

## 1.

**Premessa: i termini della questione.**

La sentenza della Corte di Cassazione, qui annotata, affronta la questione relativa alla compatibilità del tentativo con la struttura del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. e merita, a nostro parere, l'attenzione dell'interprete in quanto rappresenta un'importante occasione di riflessione in merito a uno degli aspetti meno esplorati in materia di atti persecutori e sul quale il giudice di legittimità è chiamato per la prima volta a pronunciarsi<sup>1</sup>. Il fatto su cui si innesta la vicenda giudiziaria giunta all'attenzione della Suprema Corte riguarda un caso di *stalking* ai danni di una donna che, per un mero accidente e in ragione di un profilo caratteriale particolarmente forte, non avrebbe percepito la lesività delle condotte poste in essere in pubblico dall'imputato, né avrebbe patito quel perdurante stato di ansia e di paura che integra notoriamente uno degli eventi tipici previsti dalla norma incriminatrice. Tale dato ha indotto il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a riqualificare l'originaria imputazione per reato consumato di atti persecutori e a ravvisare nel caso di specie una responsabilità penale, ai sensi degli artt. 56 c.p. e 612-*bis* c.p., per tentato *stalking*.

Secondo il giudice di prime cure, se, da una parte, la mancata verifica di uno degli eventi tipici previsti dall'art. 612-*bis* c.p. esclude la consumazione del fatto di reato, dall'altra, alla luce dell'inquadramento della fattispecie criminosa in esame quale reato abituale di danno, la condotta posta in essere dall'agente non può che integrare un'ipotesi di delitto tentato. A fronte di siffatte conclusioni, la difesa, con un ricorso *per saltum*, lamenta in Cassazione l'innosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in quanto l'assenza in capo alla vittima di qualsivoglia sentimento di ansia, turbamento o paura in conseguenza delle condotte del presunto *stalker* determinerebbe – sempre nell'ottica difensiva – non già una riqualificazione del reato nella forma tentata, bensì un mutamento del titolo di reato stesso. La Quinta Sezione della Corte, investita del ricorso, dopo aver individuato gli elementi costitutivi della fattispecie e averne esplorato la natura di reato abituale improprio di danno e d'evento, si esprime favorevolmente in ordine alla questione sulla compatibilità dell'illecito di cui all'art. 612-*bis* c.p. con la forma tentata, confermando, nel caso concreto, la configurabilità del tentativo di atti persecutori.

## 2.

**L'inquadramento giuridico della fattispecie di atti persecutori.**

La decisione in commento prende le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una consolidata giurisprudenza di legittimità che inquadra il delitto di atti persecutori come un reato abituale di danno integrato dalla necessaria reiterazione delle condotte tipiche descritte nella norma incriminatrice<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per una puntuale analisi della fattispecie criminosa, senza pretese di completezza, si vedano CADOPPI (2009a) pp. 50 ss.; AGNINO (2011), pp. 587 ss.; MAFFEO (2009), pp. 2723 ss.; PARODI (2009), pp. 7 ss.; VALSECCHI (2009), pp. 1377 ss.; MAUGERI (2010), pp. 12 ss.; LOSAPPIO (2010), pp. 869 ss.; MANNA (2010), pp. 469 ss.; VIGANÒ (2015), pp. 653 ss.; DE SIMONE (2013); PISTORELLI (2009), pp. 153 ss.; BRANCACCIO (2021), pp. 581 ss. Per un rapido inquadramento del delitto da un punto di vista criminologico, si veda GOISIS (2012), pp. 21-22.

<sup>2</sup> Sull'inquadramento della fattispecie criminosa come reato abituale in giurisprudenza, *ex plurimis*, si vedano: Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2021, n. 21497, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 19 gennaio 2021, n. 12055, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2020, n. 12041, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 16977, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 27 maggio 2016, n. 48268, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 47195, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 3 luglio 2015, n. 45453, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 16 giugno 2015, n. 33563, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 27 novembre 2012, n. 20993, in *DeJure*.

## 2.1. *L'abitudine della condotta.*

Nella fattispecie di *stalking*, il carattere dell'abitudine si deve al requisito essenziale della reiterazione della condotta, la quale, per espressa previsione normativa, rappresenta al contempo un elemento costitutivo del reato e il nucleo centrale dell'incriminazione<sup>3</sup>. I singoli atti considerati tipici, da soli non idonei a integrare il delitto in questione, una volta unificati *sub specie iuris*, assumono una diversa configurazione giuridica e una specifica e unitaria offensività, indice di un disvalore aggravato rispetto a quello riconducibile alle singole minacce o molestie<sup>4</sup>. La reazione penale più severa rispetto a quella prevista per queste ultime si spiega, dunque, in ragione dell'"atteggiamento predatorio nei confronti della vittima" che caratterizza tali "specifici fenomeni di molestia assillante". In proposito, la dottrina osserva come il delitto di *stalking* si presenti come una "specificazione" dei reati meno gravi di minaccia e di molestia, unificati da una sorta di disegno criminoso caratterizzato dal dolo dell'agente<sup>5</sup>. La fattispecie in esame si distingue, in altre parole, rispetto al delitto di minaccia per un'oggettività giuridica complessa e trova giustificazione nell'ordinamento nella necessaria tutela non solo della libertà morale – e quindi nella tutela da forme di turbamento emotivo e di coartazione psichica<sup>6</sup> – ma altresì dell'integrità fisica, spesso compromessa dai comportamenti minacciosi o molesti.

Più specificamente, la reiterazione di condotte già di per sé punibili in quanto autonome e specifiche ipotesi di reato determinerebbe – secondo i giudici di legittimità – l'inquadramento della fattispecie in esame come un reato abituale improprio. Sul punto, tutt'altro che pacifico in dottrina, tuttavia, pare opportuno spendere alcune parole. L'aggettivo improprio qualifica il reato abituale che si caratterizza per la ripetizione nel tempo di comportamenti penalmente rilevanti, i quali esprimono un'offensività che prescinde dalla serialità delle condotte tipiche. Al di là delle perplessità che tale inquadramento genera in relazione alla configurabilità del tentativo di *stalking* e sul quale avremo modo di soffermarci più avanti, meritano fin d'ora attenzione le condivisibili osservazioni espresse da parte della dottrina che ravvisa nella fattispecie di atti persecutori un'ipotesi, invero, di reato necessariamente abituale proprio. In prima battuta, a favore di tale tesi depone la considerazione secondo la quale lo stesso reato abituale proprio può essere integrato da fatti di per sé penalmente rilevanti. È il caso del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, il quale può essere integrato sia dalla ripetizione di condotte penalmente irrilevanti (quali manifestazioni di disprezzo, angherie, etc.) sia da atti che, ove considerati atomisticamente, integrano un autonomo tipo di reato (si pensi alle percosse)<sup>7</sup>. Un secondo argomento significativo per la tesi in esame va ricercato nell'effetto prodotto dalla reiterazione, la quale nel reato abituale proprio implica che «i singoli episodi assumano una qualificazione giuridica non soltanto diversa rispetto al loro originario e "naturale" inquadramento, ma anche del tutto eterogenea rispetto alla lesività tipica dell'abitudine». Viceversa, nel reato abituale improprio, essa «limita, per così dire, il proprio raggio di azione al mutamento del *nomen iuris*, in una prospettiva di sostanziale omogeneità sul piano dell'offesa al bene giuridico tutelato»<sup>8</sup>.

Rileggendo la fattispecie di atti persecutori alla luce di tali considerazioni non vi è chi non colga come le condotte illecite che la compongono e che convergono in un'ulteriore e differente ipotesi delittuosa mutuino il diverso disvalore sociale proprio dalla reiterazione, giacché il singolo comportamento, seppur perseguibile come autonomo titolo di reato, non è però da

<sup>3</sup> Il concetto di "reiterazione" ha rappresentato uno dei primi nodi esegetici che dottrina e giurisprudenza furono chiamate a sciogliere già all'indomani dell'introduzione del delitto nel sistema penale ad opera del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. La Corte costituzionale, chiamata nel 2014 a pronunciarsi in ordine alla presunta insufficiente determinatezza dei requisiti essenziali della fattispecie e, specificamente, con riguardo alla condotta incriminata in relazione al *minimum* di condotte necessario e al lasso di tempo che deve intercorrere tra le stesse, fornisce all'interprete chiare coordinate interpretative che sgombrano il campo, perlomeno sul piano oggettivo, dai dubbi sulla compatibilità della fattispecie in esame con il principio costituzionale suddetto. Per approfondimenti in materia, si rinvia al commento di VALSECCHI (2014).

<sup>4</sup> Da qui il trattamento sanzionatorio più severo, ulteriormente inasprito a seguito dell'intervento legislativo in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Cfr. L. 19 luglio 2019, n. 69 (nota come *Codice Rosso*).

<sup>5</sup> Sul piano soggettivo, l'elemento psicologico è dato dal dolo generico, pertanto la coscienza e volontà dell'agente deve avere ad oggetto le reiterate minacce o molestie e deve includere altresì la consapevolezza di aver dato vita a una serie di atti vessatori e assillanti idonei a produrre uno degli eventi tipici senza che sia necessaria «la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione». Cfr. Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2020, n. 28682, in *DeJure*.

<sup>6</sup> Sul punto, si rinvia alle lucide osservazioni di BACCO (2018), pp. 84-87.

<sup>7</sup> Cfr. MARINUCCI *et al* (2021), p. 294.

<sup>8</sup> Così si esprime BELLAGAMBA (2020), p. 12.

solo sufficiente a integrare la tipicità della condotta. D'altra parte, è altrettanto evidente come il delitto di *stalking* si configuri altresì qualora ricorrano comportamenti privi *ex se* di rilevanza penale, ove posti in essere con serialità e idonei a integrare almeno uno degli eventi previsti dalla fattispecie criminosa: in questi casi, è nell'abitudine della condotta che si incentra l'intero disvalore<sup>9</sup>.

## 2.2.

### *Lo stalking come reato abituale d'evento.*

L'“infelice” scelta terminologica operata dal legislatore<sup>10</sup>, da una parte, e le difficoltà di individuazione della soglia della tipicità del fatto<sup>11</sup>, dall'altra, hanno senz'altro contribuito a ingenerare un vivace dibattito dottrinale sulla natura della fattispecie di atti persecutori. L'impianto motivazionale su cui poggia la sentenza qui annotata fa perno sull'inquadramento del delitto come reato (abituale) d'evento e richiama di questo passo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup> nonché la tesi cui sembra aderire la dottrina maggioritaria<sup>13</sup>.

L'interpretazione della norma come fattispecie d'evento trova un primo importante riscontro sul piano letterale: la dottrina, a tal proposito, pone l'accento sull'utilizzo di verbi pregnanti che hanno “imprese le stimate della causalità”<sup>14</sup>. Espressioni quali «cagionare», «ingenerare» e «costringere», rispettivamente riferite allo stato d'ansia o di paura, al fondato timore per l'incolumità propria o altrui e all'alterazione delle abitudini di vita della vittima, suggerirebbero difatti la necessità di un nesso eziologico tra la condotta criminosa e l'evento ad essa collegato<sup>15</sup>.

Un ulteriore, decisivo argomento a sostegno della tesi in esame è offerto poi dai lavori parlamentari relativi al d.d.l. C. 1440, i quali si sono mossi nella direzione dell'inquadramento della fattispecie causale come reato d'evento. È qui sufficiente rammentare come a fronte della proposta della Commissione giustizia della Camera dei deputati di riformulare la fattispecie come reato di mera condotta e di pericolo, l'Aula, nella seduta del 29 gennaio 2009, approvò un emendamento che riportava la disposizione alla sua struttura originaria di reato di danno e d'evento. Il timore, manifestamente espresso in quella sede, riguardava proprio l'arretramento della soglia di rilevanza penale, la quale avrebbe rischiato di risolversi nell'eccessiva dilatazione della portata applicativa della norma con conseguente punizione di fatti sostanzialmente inoffensivi<sup>16</sup>.

All'orientamento descritto si affianca un secondo indirizzo interpretativo che con argomentazioni di carattere letterale, sistematico e di politica criminale opta, per contro, per una ricostruzione della struttura paradigmatica della fattispecie quale reato di pericolo concreto.

<sup>9</sup> Cfr., PITTARO (2009) pp. 659 ss.; VALSECCHI (2009) p. 1383; MAUGERI (2010) pp. 107 ss. Sempre in dottrina, recentemente, contesta recisamente la natura di reato abituale improprio del delitto di cui all'art. 612-bis ANTONINI (2021), p. 1608.

<sup>10</sup> L'espressione è di GUERINI (2012), p. 28.

<sup>11</sup> In questo senso, fortemente critica è MAUGERI (2010), p. 130, la quale osserva come l'individuazione dell'offesa al bene giuridico si complica nel momento in cui le condotte considerate sono di per sé spesso «assolutamente lecite e socialmente adeguate, ma il loro carattere offensivo deriva dalla ripetizione ossessiva e caparbia». Parimenti critico sulla difficile individuazione delle condotte tipiche è SOTIS (2009), p. 1155, secondo il quale la scelta di impregnare la fattispecie criminosa su un evento psichico espone la norma a dubbi di legittimità costituzionale. Da una parte – si legge – l'evento descritto dalla norma «sarà accertato in modo non corroborato scientificamente (per cronica impossibilità di accertare scientificamente il «perdurante e grave stato di ansia o di paura»), ma sulla base delle ben più perniciose e malleabili massime di esperienza. Dall'altra parte e – soprattutto – la friabilità di questo evento è tale che, per vittime particolarmente sensibili, un «grave e perdurante stato di paura» può essere prodotto con condotte di scarso o nullo disvalore. Ne deriva l'incapacità della disposizione di indicare con nettezza ciò che è vietato. Se l'evento non è dotato di adeguata pregnanza, l'effetto immediato è che non è in grado di abbracciare e, quindi, di indicare le condotte vietate».

<sup>12</sup> In questo senso, *ex plurimis*, si vedano: Cass. pen., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2012, n. 14391, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2014, n. 51718, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2019, n. 7899, in *DeJure*; in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2020, n. 15651, in *DeJure*; Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2020, n. 1541, in *DeJure*.

<sup>13</sup> Non essendo possibile ripercorrere in questa sede l'ampio dibattito sviluppatosi in materia, ci limitiamo a rinviare a contributi di ben altro approfondimento. Sulla natura del delitto di atti persecutori quale reato d'evento si veda: BELLAGAMBA (2020), pp. 8-9, il quale parla di primo, se non unico, reato abituale d'evento nella legislazione penale italiana. Cfr., ancora, VALSECCHI (2009), p. 1389; CAPUTO (2011), p. 1395; GUERINI (2012), p. 34; AGNESE *et al* (2009), pp. 75 ss.; MACRÌ F. (2009), p. 824; PARODI, (2009), p. 49; ZANASI (2012), p. 63; BRICCHETTI e PISTORELLI, (2009), pp. 58 ss.; PISTORELLI (2009), p. 164.

<sup>14</sup> Prendiamo in prestito l'efficace espressione di CAPUTO (2011), p. 1392, utilizzata con specifico riferimento al verbo “cagionare”.

<sup>15</sup> Sul punto, GUERINI (2012), p. 29.

<sup>16</sup> Per i puntuali richiami all'*iter* parlamentare di approvazione della normativa in esame, si vedano MAUGERI (2010), p. 131; BRICCHETTI e PISTORELLI (2009), pp. 59 ss.; MACRÌ M. (2009), p. 2323; VALSECCHI (2009) p. 1389.

Un primo argomento – a nostro avviso poco persuasivo – a sostegno di quest’ultima soluzione fa leva sull’interpretazione letterale del disposto normativo e andrebbe ricercato nella formula “in modo da” che precede, nel testo della norma, i predicati verbali suddetti (cagionare, ingenerare, costringere). Se, a parere di taluna dottrina, trattasi di una locuzione che suggerirebbe tutt’al più l’idoneità della condotta a causare il danno, senza che debba considerarsi necessaria altresì l’effettiva verifica dell’evento, sempre in dottrina non si è mancato, d’altra parte, di evidenziare come non solo la medesima locuzione sia adoperata dal legislatore con riferimento ad analoghe fattispecie (pacificamente ritenute) di evento senza che si sia obiettato sulla natura delle stesse, ma altresì come le stesse voci verbali all’infinito che essa precede richiamino senza dubbio la necessità di un nesso eziologico tra condotta ed evento<sup>17</sup>.

Secondo differenti e ulteriori argomentazioni operanti sul piano sistematico, il carattere prettamente soggettivo degli eventi tipizzati dalla norma e la loro problematica accertabilità solleverebbero, sempre nell’ottica in esame, questioni di dubbia compatibilità della fattispecie così ricostruita con i principi cardine di precisione, determinatezza e, nondimeno, di uguaglianza. In particolare, si è osservato come la paura, l’ansia e sentimenti analoghi di natura squisitamente psicologica non possano essere elevati a elemento costitutivo di fattispecie in quanto non rappresentano dei parametri attendibili ai fini dell’individuazione della condotta punibile. Il rischio che si profila all’orizzonte, oltre all’eccessivo margine di discrezionalità lasciato all’interprete nell’accertamento dei comportamenti penalmente rilevanti, è quello di ancorare la risposta punitiva alla personalità, alle esperienze e al contesto culturale in cui si trovano ad operare le vittime. Tuttavia, anche tali considerazioni non persuadono fino in fondo, specie ove si consideri – come già ha avuto modo di sottolineare attenta dottrina – che neppure una rimodulazione della fattispecie in esame in chiave di reato di pericolo concreto varrebbe ad arginare le criticità, né tantomeno a risolvere il problema legato all’asserita vaghezza e inafferrabilità degli eventi<sup>18</sup>. Infine, sempre secondo l’orientamento interpretativo in analisi, le esigenze oggi ancora più stringenti di tutela di queste ultime giustificerebbero, sul piano della politica criminale, il ricorso allo strumento del pericolo concreto che, nel caso di specie, consentirebbe di prevenire o, quantomeno, contrastare con maggior successo quell’*escalation* caratterizzante la fattispecie criminosa che spesso culmina nei reati di violenza privata e lesioni a danno delle vittime<sup>19</sup>. Certo è che, laddove accolta, tale impostazione imporrebbe quantomeno una riflessione sul piano del trattamento sanzionatorio, la cui severità risulterebbe sproporzionata rispetto a una fattispecie di mero pericolo.

Come anticipato, l’incedere argomentativo della decisione rivela l’adesione della Corte alla tesi dottrinale che inquadra l’evento tipico come elemento costitutivo del reato di *stalking* e non come condizione obiettiva di punibilità<sup>20</sup>. I giudici di legittimità sottolineano a più riprese come l’atteggiamento persecutorio risultante dalla reiterazione dei singoli atti tipici – ora segmenti di una differente condotta unitariamente intesa – sia causalmente orientato alla realizzazione di uno degli eventi di danno o di pericolo tipizzati nella fattispecie incriminatrice. Gli eventi, alternativi o cumulativi<sup>21</sup>, la cui verifica segnava il momento consumativo del reato e ne determina la punibilità, consistono nelle ipotesi, di carattere psicologico, del grave e perdurante stato di ansia e di paura nonché del fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva e altresì nell’evento materiale concernente l’alterazione delle proprie abitudini di vita<sup>22</sup>. Nell’*iter* logico argomentativo della decisione appare di precipua importanza l’inquadramento dello *stalking* come fattispecie causale: in esso è dato individuare lo snodo cruciale della decisione, che consente ai giudici di ultima istanza di operare una deduzione – da essi stessi definita – logica, ancor prima che giuridica e virare senza esitazione sulla configurabilità del tentativo. È difatti possibile – si legge in sentenza – che alla condotta persecutoria, idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi suddetti, non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi e si configuri, di conseguenza, un’ipotesi di delitto tentato di atti persecutori.

<sup>17</sup> Cfr. DE SIMONE (2013), p. 16.

<sup>18</sup> In questo senso, ancora, DE SIMONE (2013), p. 13.

<sup>19</sup> Sulla natura della fattispecie di atti persecutori quale reato di pericolo concreto, si vedano: MAFFEO (2009), pp. 2725 ss.; MAUGERI (2010); TIGANO (2011), pp. 87 ss.; LO MONTE (2010), pp. 494 ss.

<sup>20</sup> Autorevole dottrina, al fine di confutare l’inquadramento dell’evento psichico come elemento costitutivo del reato, fa leva sulle difficoltà di accertamento del dolo che, essendo in questo caso chiamato ad abbracciare tutti gli elementi costitutivi del fatto, dovrebbe involgere anche l’evento. Sulla natura dell’evento come condizione obiettiva di punibilità, MANTOVANI (2019), p. 391.

<sup>21</sup> Alla luce di ciò, taluna dottrina parla di reato a evento plurimo alternativo. Si veda CESARI (2009), p. 1040.

<sup>22</sup> Per un’analisi degli eventi tipici, NISCO (2012), pp. 227 ss.

### 3.

## Il tentativo di atti persecutori: alcune considerazioni critiche.

Il tema della configurabilità del tentativo di atti persecutori, affrontato per la prima volta dalla Suprema Corte, orienta, a nostro parere, la riflessione dell'interprete su una duplice direzione: da un lato esso riaccende l'attenzione sulla questione relativa alla compatibilità della forma tentata con una fattispecie criminosa di natura abituale (e, in particolare, abituale impropria) – rispetto alla quale in dottrina non vi è uniformità di vedute<sup>23</sup> –, d'altra parte richiama il delicato tema della causalità psichica. A ciascuno di tali profili converrà dunque dedicare una breve riflessione.

In primo luogo, pare giovevole rammentare come il carattere dell'abitualità che caratterizza il delitto di atti persecutori implica che il reato possa dirsi perfetto allorché sia posto in essere quell'atto che «sorretto dal dolo ed unendosi ad altri analoghi già precedentemente compiuti» offenda il bene giuridico tutelato dalla norma, mentre la consumazione «potrà protrarsi fintantoché il soggetto attivo continuerà a porre in essere atti lesivi del bene giuridico tutelato»<sup>24</sup>.

Orbene, a noi pare che anche con riferimento allo *stalking*, in quanto reato abituale, possano valere le medesime osservazioni svolte da autorevole dottrina sulla compatibilità del tentativo con la fattispecie di natura abituale dei maltrattamenti contro familiari e conviventi<sup>25</sup>, le quali esortano a una prudente separazione del piano probatorio dai profili di carattere dogmatico. Per quanto arduo, infatti, possa risultare per l'organo giudicante individuare e isolare, in sede processuale, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato abituale, sul piano prettamente teorico, è tuttavia plausibile che tali atti, pur presentando l'attitudine a ledere il bene giuridico tutelato e verso tale scopo siano diretti in modo non equivoco, siano di per sé ancora insufficienti a causare la lesione predetta<sup>26</sup>. Così, con specifico riferimento agli atti persecutori, laddove alle condotte reiterate e causalmente idonee a determinare uno dei tre eventi contemplati dalla norma non faccia seguito la verifica di questo, la reiterazione sarà valutata ai fini dell'individuazione del tentativo punibile<sup>27</sup>.

A tale ultimo riguardo, la Corte si premura di sottolineare la centralità e la rilevanza dell'unificazione dei singoli atti: una volta individuata la condotta persecutoria, prodotto della reiterazione delle azioni che *ex se* integrerebbero distinte ipotesi di reato, questa non può più essere scomposta nei suoi fattori primi, ma conserva la sua unitarietà e la sua autonomia anche a seguito della mancata verifica dell'evento. In altre parole, le singole azioni, unificate dalla reiterazione, anche qualora l'evento non si verifichi non potranno essere più considerate isolatamente come singoli episodi di minaccia o molestia, ma daranno luogo a un tentativo di atti persecutori. Se è vero che la natura causalmente orientata del delitto d'evento consente di operare tale deduzione in tema di tentativo, è pur vero che l'inquadramento della fattispecie – sottolineato più volte dalla Suprema corte – quale reato abituale improprio<sup>28</sup> collima frontalmente con le considerazioni elaborate in sentenza e fino ad ora esposte. Atteso che, nel reato abituale improprio la reiterazione delle singole condotte di per sé penalmente rilevanti determinerebbe tutt'al più un mutamento del *nomen iuris* del reato, rimanendo sostanzialmente invariata l'offesa al bene giuridico tutelato, è lecito dubitare, sotto il profilo sistematico, della percorribilità della strada del tentativo e valutare, per contro, se non sia più coerente con tale

<sup>23</sup> In argomento, COPPI (1975), p. 257, al quale si rinvia per i riferimenti bibliografici.

<sup>24</sup> MAUGERI (2010), p. 108.

<sup>25</sup> Sulla compatibilità della struttura del reato abituale con la configurazione del tentativo si rinvia alle autorevoli e condivisibili argomentazioni di COPPI (1975), p. 257. Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 612-*bis*, la tesi dell'ammissibilità del tentativo è condivisa da: VIGANÒ (2015), pp. 678-9.; FIANDACA e MUSCO (2020), p. 297; MAZZI (2015), p. 941.; SCAFI (2010), pp. 658 ss. Una distinzione in relazione alla natura dell'evento, cruciale per determinare la configurabilità del tentativo, è offerta da MONTANARA (2013), p. 71.

<sup>26</sup> Sul punto COPPI (1975), pp. 257-258, sottolinea la necessità di distinguere accuratamente le questioni di natura dogmatica da quelle attinenti alla dinamica probatoria. L'Autore, difatti, precisa come sul piano squisitamente dogmatico «non si vede perché ad alcuni atti, in sé ancora insufficienti a realizzare la lesione del bene, non possano essere riconosciuti peraltro i connotati della idoneità e della non equivocità, quando appunto, secondo i parametri attraverso i quali si compiono tali valutazioni (cioè l'esame in concreto delle condizioni in cui gli atti sono posti in essere, la qualità delle persone verso cui sono rivolti, il contesto in cui sono inseriti, ecc.), essi appaiano dotati dell'attitudine a realizzare la lesione del bene e verso questa si rivelino diretti in modo non equivoco» e prosegue «[...]naturalmente, data la natura abituale del reato, gli atti posti in essere devono anche esprimere la loro destinazione all'inserimento in una condotta reiterata».

<sup>27</sup> Cfr., ALBERICO (2011).

<sup>28</sup> Se la qualificazione della fattispecie quale reato abituale non pare revocabile in dubbio, in dottrina vi è tuttavia difformità di vedute sull'inquadramento della stessa quale reato abituale proprio o improprio. Nel primo senso, per tutti, CADOPPI (2009b), p. 52. Di reato abituale improprio parla, viceversa, MAZZI (2015). Sulla nozione di reato abituale improprio, PETRONE (1999), p. 40. Di recente, AIMI (2020), p. 144; BELLAGAMBA (2020), pp. 10 ss.

premessa l'individuazione di un'ipotesi di concorso materiale di minacce o molestie. Non può infatti non considerarsi come i singoli atti idonei e diretti in modo non equivoco a ledere il bene giuridicamente tutelato, nel reato abituale improprio, siano già dotati di rilevanza penale e integrino *ab origine* autonomi titoli di reato<sup>29</sup>.

Viceversa, a nostro parere, una lettura della fattispecie come reato abituale proprio, in cui alle condotte minacciose o moleste<sup>30</sup> si affiancano altresì comportamenti neutri dal punto di vista penale che acquistano disvalore in ragione dello stillicidio persecutorio<sup>31</sup>, arginerebbe, da una parte, tali obiezioni di ordine sistematico e rinviorebbe, dall'altra, la portata logico argomentativa della decisione.

Sempre sul piano probatorio, la questione si complica ulteriormente in ragione della peculiarità degli eventi tipizzati dalla norma e assunti come termini di relazione nel giudizio di idoneità che caratterizza il tentativo. Considerata la natura psichica degli eventi in esame, i quali attengono alla sfera dei sentimenti (ci riferiamo evidentemente all'evento dannoso descritto dalla norma, integrato dal grave stato di ansia e di paura che non sfocia, però, in un'alterazione – tangibile – delle proprie abitudini di vita) ci si domanda se il giudizio sull'idoneità degli atti, e quindi sulla probabilità che si verifichi tale turbamento psicologico, possa essere sorretto unicamente dai dati oggettivi forniti dalle massime di esperienza o se, viceversa, la base cognitiva di tale giudizio debba tener conto, come già sostiene parte della dottrina, anche delle fragilità caratteriali della vittima<sup>32</sup>.

Il ricorso alla generalizzazione del senso comune, associato ai riscontri indiziari del caso concreto, consentirebbe di accertare, con un sufficiente grado di razionalità, il nesso eziologico sussistente tra la condotta A e l'evento B (di natura materiale) quando tra i due si frapponga un evento intermedio X, di natura psicologica. Più arduo risulterebbe invece la verifica della sussistenza del nesso causale tra la condotta materiale A e l'evento psichico B, sulla base delle medesime massime di esperienza. In breve, fare un pronostico – secondo l'*id quod plerumque accidit* – sulla condotta materiale di un soggetto in conseguenza di un dato stimolo è cosa ben diversa dall'ipotizzare, facendo leva sulle sole massime di esperienza, la probabilità che il soggetto sviluppi un preciso stato d'animo a seguito dello stesso stimolo. A riprova dell'irriducibilità della causalità psichica al modello della causalità naturalistica, basti considerare come nelle dinamiche psichiche non sia dato cogliere alcun «nesso astratto di derivazione regolare», conoscibile attraverso il ricorso alle leggi scientifiche<sup>33</sup>.

Infine, sia consentita un'ultima rapsodica riflessione: l'epifania del fenomeno persecutorio nella prassi suggerirebbe altresì, a parere di chi scrive, una considerazione in materia di coefficiente psicologico del reato. Ci riferiamo, in particolare, ai casi (che non possono certo definirsi rari) in cui l'autore del delitto di *stalking*, pur non perseguendo la realizzazione del fatto tipico, si rappresenta e vuole le condotte moleste o minacciose al fine di ricercare un contatto con la vittima o di recuperare una relazione affettiva precedentemente interrotta. Ebbene, il dolo eventuale caratterizzante simili casi implicherebbe, ipoteticamente, l'esclusione a priori della configurabilità del tentativo in ragione dell'asserita incompatibilità della struttura di quest'ultimo con tale coefficiente psicologico<sup>34</sup>. Onde scongiurare un importante vuoto di tutela per le persone offese dal reato, ci si chiede, in ultima battuta, se la peculiarità della fattispecie esaminata non sia tale da indurre la giurisprudenza di legittimità a rivalutare la propria posizione in merito.

<sup>29</sup> È l'ipotesi paradigmatica del reato di relazione incestuosa di cui all'art. 564 comma 2 c.p.

<sup>30</sup> Adoperiamo volutamente gli aggettivi “minacciose” e “moleste”, anziché i sostantivi che richiamerebbero i fatti tipici di cui agli artt. 612 e 660 c.p., per indicare comportamenti che sfociano in un risultato analogo, ma non coincidente con quello descritto dalle fattispecie astratte di minacce e molestie.

<sup>31</sup> In questa direzione VALSECCHI (2009), p. 1383; ALBERICO (2011).

<sup>32</sup> Si esprime sulla necessaria valutazione, nell'ambito del giudizio *ex ante* di idoneità della condotta persecutoria, delle eventuali fragilità psicologiche della vittima, ove conosciute dall'autore delle condotte tipiche, DE SIMONE (2013), p. 37. Sempre sul tema della causalità psichica si vedano le recenti considerazioni di FLOR (2021), pp. 149 ss.

<sup>33</sup> BETZU (2012). Sempre in dottrina non si è mancato di rilevare come le insidie sottese, in questo caso, all'accertamento del nesso di causalità psichica non siano poi così differenti dalle difficoltà interpretative che ricorrono ogni qualvolta il giudice sia chiamato a verificare la sussistenza del coefficiente psicologico doloso. Sul punto, paiono condivisibili le osservazioni di CAPUTO (2011), p. 1404.

<sup>34</sup> La tesi dell'incompatibilità del tentativo con il dolo eventuale, lo ricordiamo, è oggi accolta dalla prevalente giurisprudenza. Cfr., tra le ultime pronunce, Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2019, n. 1767, in *DeJure*; Cass. pen., sez. I, 10 ottobre 2019, n. 51870, in *DeJure*; Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2019, n. 51076, in *DeJure*. Tuttavia, come evidenziato da autorevole dottrina, il richiamato orientamento della Cassazione sovrappone, con riferimento al tentativo, il piano oggettivo con quello soggettivo. Poiché l'univocità degli atti rappresenta un requisito oggettivo del tentativo e non riguarda la sfera del dolo, l'incompatibilità del dolo eventuale con la forma tentata non può essere desunta dal solo requisito oggettivo predetto. Così, MARINUCCI *et al* (2021), p. 546.

## 4. Considerazioni conclusive.

In conclusione, al netto delle osservazioni critiche fin qui espresse, riteniamo che la soluzione cui è pervenuta la Suprema Corte in ordine alla configurabilità del tentativo di atti persecutori sia da accogliere con favore in quanto coerente sul piano dogmatico.

Residuano, senz'altro, perplessità sul rigore logico argomentativo della decisione, indebolito dalle frizioni generate dall'inquadramento della fattispecie quale reato abituale improprio, la cui natura mal si concilia con la soluzione predetta. Sempre sotto il profilo argomentativo, inoltre, l'ipotesi del tentato *stalking* tale da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria e altrui avrebbe forse meritato ben altro approfondimento. Se, infatti, la mancata verificazione dei due eventi dannosi dati dal «perdurante e grave stato di ansia o di pericolo» e dall'alterazione delle proprie abitudini di vita consente, quantomeno in astratto, di operare agevolmente le deduzioni suddette in materia di delitto tentato, altrettanto non può dirsi con riferimento all'evento del fondato timore per l'incolumità propria o altrui, la cui natura di evento di pericolo imporrebbe ulteriori e differenti riflessioni sul piano logico-giuridico.

Allo stesso modo, non si possono (né si vogliono) sottacere le perplessità legate al timore che l'allargamento delle maglie del rimprovero finisca per produrre l'incriminazione di condotte il cui disvalore non merita l'intervento penale o, viceversa, che un eccessivo rigore interpretativo comprometta la tutela proprio di quei soggetti fragili per i quali è stata pensata e introdotta nell'ordinamento la fattispecie dello *stalking*. Ma, queste, lo ribadiamo ancora una volta, sono perplessità che attengono a un piano differente: quello probatorio.

## Bibliografia

- AGNESE, Arianna *et al* (2009): *Violenza sessuale e stalking* (Forlì, Expert);
- AGNINO, Francesco (2011): “Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale”, *Giurisprudenza di merito*, vol. 43, pp. 584-606;
- AIMI, Alberto (2020): *Le fattispecie di durata*, (Torino, Giappichelli);
- ALBERICO, Andrea (2011): “La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori”, *Dir. pen. cont.*, 18 maggio 2011;
- ANTONINI, Emanuele (2021): “Osservazioni a Cass. pen., sez. V, data udienza Ud. 6 ottobre 2020, data deposito (dep. 18 gennaio 2021), n. 1943”, *Cassazione penale*, n. 5, pp. 1605-1610.
- BACCO, Federico (2018): *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale* (Torino, Giappichelli);
- BELLAGAMBA, Filippo (2020): “Lecllettica struttura del reato abituale nel labirintico contesto delle fattispecie di durata”, *www.lalegitalazionepenale.eu*, 5 luglio 2020;
- BETZU, Marco (2012): “Dubbi di incostituzionalità per inconsistenza del delitto di stalking”, *www.costituzionalismo.it*, 13 giugno 2012;
- BRANACCIO, Matilde (2021): “Atti persecutori (profili sostanziali)”, in FIDELBO, Giorgio (editor), *Diritto penale della famiglia* (Torino, Giappichelli), pp. 581-664;
- BRICCHETTI, Renato, PISTORELLI, Luca (2009): “Entra nel codice la molestia reiterata”, *Guida al diritto. Il Sole 24 ore*, n. 10, pp. 58-73;
- CADOPPI, Alberto (2009a): “Atti persecutori: una normativa necessaria”, *Guida al diritto. Il Sole 24 ore*, vol. 19, pp. 49-54;
- CADOPPI, Alberto (2009b): “Efficace la misura dell'ammonimento del questore”, *Guida al diritto. Il Sole 24 ore*, vol. 19, pp. 52-54.



CAPUTO, Matteo (2011): “Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori”, BERTOLINO, Marta, EUSEBI Luciano, FORTI, Gabrio (editors), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III (Napoli, Jovene Editore), pp. 1373-1416;

CESARI, Flavia (2009): “Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking”, *Famiglia. e diritto*, n. 11, pp. 1039-1045;

COPPI, Franco (1975): “voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, *Enciclopedia del diritto*, XXV, pp. 223-265;

DE SIMONE, Giulio (2013): “Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie)”, *Archivio penale* (web), n. 3;

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2020): *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, t. I, *I delitti contro la persona* (Bologna, Zanichelli);

FLOR, Roberto (2021): *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nella fattispecie monosoggettive* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane);

GOISIS, Luciana (2012): “La violenza sessuale: profili storici e criminologici. Una storia di “genere””, *Dir. pen. cont.*, 31 ottobre 2012;

GUERINI, Tommaso (2012): “Il delitto di atti persecutori. Tra carenza di determinatezza e marketing penale”, in VIRGILIO, Maria (editor), *Stalking nelle relazioni di intimità, quaderno speciale di Ius17@unibo.it-casi e materiali di diritto penale* (Bologna, Bononia University Press), pp. 17-46;

LO MONTE, Elio (2010): “Una nuova figura criminosa: lo “Stalking” (art. 612-bis c.p.). Ovvero l’ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo””, *Indice penale*, vol. 13, pp. 479-508;

LOSAPPIO, Giuseppe (2010): “Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”. “Stalking the stalking””, *Diritto penale e processo*, vol. 7, pp. 869-882;

MACRÌ, Francesco (2009): “Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e del nuovo delitto di “Atti persecutori””, *Diritto penale e processo*, 2009, vol. 7, pp. 815-828;

MACRÌ, Mariacristina (2009): “Stalking e prospettive di tutela cautelare”, *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, n. 11, pp. 2323-2331;

MAFFEO, Vania (2009): “Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11/2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38/2009)”, *Cassazione penale*, n. 7-8, pp. 2719-2729;

MANNA, Adelmo (2010): “Il nuovo delitto di «atti persecutori» e la sua conformità ai principi costituzionali in materia penale”, in VINCIGUERRA, Sergio e DASSANO, Francesco (editors), *Scritti in memoria di Giuliano Marini* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 469-486;

MANTOVANI, FERRANDO (2019): *Diritto penale, pt. spec., I delitti contro la persona* (Padova, Cedam);

MARINUCCI Giorgio, DOLCINI Emilio, GATTA Gian Luigi (2021): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè);

MAUGERI, Anna Maria (2010): *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica* (Torino, Giappichelli);

MAZZI, Giuseppe (2015): “sub art. 612-bis”, in LATTANZI, Giorgio e LUPO, Ernesto (editors), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, I delitti contro la persona* (Milano, Giuffrè), p. 925;

MONTANARA, Giuseppe (2013): “voce Atti persecutori”, *Enciclopedia del diritto* (web), VI, pp. 62-76;

- NISCO, Attilio (2012): *La tutela penale dell'integrità psichica* (Torino, Giappichelli);
- PARODI, Cesare (2009): *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L.38/2009* (Milano, Giuffrè);
- PETRONE, Marino (1999): *Reato abituale* (Padova, Cedam);
- PISTORELLI, Luca (2009): "Nuovo delitto di atti persecutori (cd. stalking)", in CORBETTA Stefano, DELLA BELLA Angela, GATTA Gian Luigi (editors), *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009* (Milano, Ipsoa), p. 153;
- PITTARO, Paolo (2009): "Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", *Famiglia e diritto*, vol. 7, pp. 659-668;
- SCAFI, Paolo (2010): "Interventi legislativi recenti ed in corso in materia di delitti contro la personalità individuale", in RAMACCI, Fabrizio, SPANGHER, Giorgio, *Il sistema della sicurezza pubblica* (Milano, Giuffrè), pp. 657-682;
- SOTIS, Carlo (2009): "Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione"", *Diritto penale e processo*, n. 9, pp. 1149-1157;
- TIGANO, Simona (2011): "Lo stalking nel sistema penale italiano e profili comparatistici", *Rassegna penitenziaria. e criminologica*, n. 1, pp. 65-117;
- VALSECCHI, Alfio (2014): "La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking", *Dir. pen. cont.*, 23 giugno 2014;
- VALSECCHI, Alfio (2009): "Il delitto di "atti persecutori" (il cd. stalking)", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 52, n. 3, pp. 1377-1414;
- VIGANÒ, Francesco (2015): "Il delitto di atti persecutori", in MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio (editors), *Trattato di diritto penale, parte speciale. I delitti contro la persona* (Padova, Cedam), p. 653;
- ZANASI, Francesca Maria (2012): *L'odioso reato di stalking. Misure cautelari, risarcimento del danno, giurisprudenza di merito* (Milano, Giuffrè).



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>